



COMUNE DI ANCONA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. cons. n. 100 del 19.9. 2011: "Revisione del Regolamento del Consiglio comunale"

Delib. cons. n. 20 del 30.1. 2012: "Modifica del Regolamento del Consiglio comunale"

Delib. cons. n. 84 del 25.9.2012: "Modifica art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale"

Delib. Cons. n. 16 del 15.1.2013: "Modifica art. 57 del Regolamento del Consiglio comunale"

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - Oggetto – Modalità di applicazione	pag. 5
ART. 2 – La sede delle adunanze	pag. 5

CAPO II **IL PRESIDENTE**

ART. 3 – Compiti e poteri del Presidente	pag. 5
ART. 4 - Funzionamento e risorse dell'Ufficio di Presidenza	pag. 6
ART. 5 – Programmazione consiliare	pag. 6

CAPO III **I GRUPPI CONSILIARI**

ART. 6 – Costituzione	pag. 7
ART. 7 – Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare	pag. 7
ART. 8 – Sede e risorse dei gruppi	pag. 8

CAPO IV **COMMISSIONI CONSILIARI**

ART. 9 – Costituzione e composizione	pag. 8
ART. 10 – Presidenza e convocazione delle Commissioni	pag. 9
ART. 11 – Funzionamento delle Commissioni	pag. 10
ART. 12 – Funzioni delle Commissioni	pag. 11
ART. 13 – Assegnazione delle proposte alle Commissioni	pag. 11
ART. 14 – Segreteria delle Commissioni	pag. 12
ART. 15 – Pareri e risoluzioni	pag. 12
ART. 16 – Commissioni di indagine e di controllo e garanzia	pag. 12

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 17 – Esercizio del mandato elettivo	pag. 13
ART. 18 – Funzioni rappresentative	pag. 13
ART. 19 – Partecipazione alle adunanze	pag. 14
ART. 20 – Responsabilità personale – Esonero	pag. 14
ART. 21 – Pubblicità della situazione patrimoniale	pag. 14
ART. 22 – Diritto di iniziativa	pag. 15
ART. 23 - Diritto di presentazione di interrogazioni/interpellanze e mozioni/ordini del giorno	pag. 16

ART. 24 – Primo firmatario e sua sostituzione	pag. 16
ART. 25 – Interrogazioni – Interpellanze	pag. 16
ART. 26 – Interrogazioni urgenti a riposta immediata	pag. 17
ART. 27 – Mozioni/ordini del giorno	pag. 18
ART. 28 – Richiesta di convocazione del Consiglio	pag. 19
ART. 29 – Diritti dei Consiglieri	pag. 19

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

ART. 30 – Convocazione	pag. 20
ART. 31 – Avviso di convocazione	pag. 20
ART. 32 – Ordine del giorno	pag. 21
ART. 33 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione	pag. 22

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 34 – Deposito degli atti	pag. 22
ART. 35 – Adunanze di prima convocazione	pag. 23
ART. 36 – Adunanze di seconda convocazione	pag. 23

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 37 – Adunanze pubbliche e segrete	pag. 24
ART. 38 – Adunanze “aperte”	pag. 25

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 39 – Comportamento dei Consiglieri	pag. 25
ART. 40 – Ordine della discussione	pag. 25
ART. 41 – Comportamento del pubblico	pag. 26

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

ART. 42 – Ammissione di funzionari, consulenti e esterni in aula	pag. 26
ART. 43 – Designazione degli scrutatori – Dichiarazioni in apertura	pag. 27
ART. 44 – Assenza del proponente e dei firmatari al momento della discussione	pag. 27
ART. 45 – Mozione d’ordine	pag. 27
ART. 46 – Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 28
ART. 47 – Discussione – Norme generali	pag. 28
ART. 48 – Chiusura della discussione	pag. 29

ART. 49 – Presentazione di mozioni/ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione	pag. 29
ART. 50 – Discussione e votazione di emendamenti e di mozioni/ordini del giorno	pag. 30
ART. 51 – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 30
ART. 52 – Fatto personale	pag. 30

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – IL VERBALE

ART. 53 – La partecipazione del Segretario all’adunanza	pag. 31
ART. 54 – Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma	pag. 31
ART. 55 – Verbale – Deposito – Precisazioni	pag. 31

CAPO VII

LE VOTAZIONI

ART. 56 – Modalità generali	pag. 32
ART. 57 – Votazioni in forma palese	pag. 33
ART. 58 – Votazione per appello nominale	pag. 33
ART. 59 – Votazioni segrete	pag. 33
ART. 60 – Votazione per singole parti	pag. 34
ART. 61 – Esito delle votazioni	pag. 34
ART. 62 – Nomina di rappresentanti della minoranza	pag. 35
ART. 63 – Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 35
ART. 64 – Pubblicità dei lavori del Consiglio comunale	pag. 35

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 – Entrata in vigore	pag. 35
ART. 66 – Diffusione	pag. 36
ART. 67 – Disposizione transitoria	pag. 36

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto - Modalità di applicazione

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario generale.
3. In caso di contestazione, sollevata da un Consigliere, della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può procedere seduta stante oppure rinviarla alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare.
4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare esprime il proprio parere che viene rimesso al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 2
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Su proposta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare può stabilire, a maggioranza qualificata dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.
Tale decisione può essere presa quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno del Comune viene esposta la bandiera del Comune, dello Stato e dell'Unione Europea.

Capo II
IL PRESIDENTE

Art. 3
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo

- ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, i Consigli di Circoscrizione, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore Civico, le Istituzioni e le Società, i Consorzi e gli Enti partecipati e altri organismi previsti dalla legge ai quali il Comune partecipa.
 3. Dirige e regola, durante le adunanze, la discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare e può stabilire un termine per la discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
 4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento. Il Presidente può negare l'accettazione e lo svolgimento di interpellanze/interrogazioni, ordini del giorno, emendamenti e sub emendamenti contenenti espressioni sconvenienti, ovvero, relative ad argomenti estranei all'ordine del giorno. ⁽¹⁾
 5. Il Presidente, nell'esercizio di tali funzioni, ha la facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e può motivatamente sospendere o sciogliere la riunione.
 6. Il Presidente del Consiglio esercita, altresì, funzioni di stimolo nei confronti delle Commissioni consiliari, consistenti, in particolare, nel controllo e verifica del rispetto dei tempi assegnati alle Commissioni per l'espletamento dei compiti ed attività di competenza, verificando in itinere l'andamento dei lavori e promuovendo ogni utile iniziativa che possa rendere più efficace e tempestiva l'azione delle Commissioni stesse.
 7. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente entro 20 giorni antecedenti tale scadenza, per procedere alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente, con le modalità previste dallo Statuto. Qualora il mandato del Presidente o del Vice Presidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.

Art. 4

Funzionamento e risorse dell'ufficio di Presidenza

1. Per l'espletamento dei propri compiti spettano al Presidente del Consiglio un'adeguata struttura, l'assegnazione di idonee risorse umane e specifici fondi per iniziative collegate alle funzioni proprie del Consiglio e per le attività che dovessero risultare necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Nel Bilancio di Previsione verranno costituiti specifici capitoli per spese di funzionamento o attività promozionali, che terranno conto del programma di iniziative da svolgere nel corso di ogni anno. La gestione del fondo dell'ufficio di Presidenza è del tutto autonoma, fatta salva la rendicontazione delle spese, da effettuarsi ai sensi di legge.

Art. 5

Programmazione consiliare

1. Salvo quanto previsto dalla legge, per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Presidente, sentito il Sindaco preso atto del parere della Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare, da lui convocata e presieduta, verificate le priorità degli argomenti da trattare, predispone il programma dei lavori e fissa la data del Consiglio comunale.

2. Alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare partecipa il Sindaco o il Vice Sindaco o l'Assessore delegato. Alla riunione partecipa il Segretario generale o suo delegato ed ha facoltà di assistere il Vice Presidente del Consiglio.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 Costituzione

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo l'appartenenza alle liste o al raggruppamento di liste per l'elezione del Consiglio comunale. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo, con comunicazione sottoscritta da almeno la maggioranza dei componenti il gruppo, segnala al Presidente del Consiglio il nome del Presidente di Gruppo consiliare, entro cinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del Presidente di Gruppo consiliare. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente di Gruppo consiliare il Consigliere del gruppo eletto con il maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti di preferenza verrà considerato Presidente di Gruppo consiliare il più anziano di età.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Presidente del nuovo Gruppo consiliare.
4. I Consiglieri che si distaccano da uno o più gruppi in cui sono stati eletti e che non aderiscono ad altri gruppi già costituiti possono costituire un nuovo gruppo se raggiungono il numero minimo di tre altrimenti si forma obbligatoriamente il gruppo misto.
5. Ai Presidenti dei Gruppi consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dalla Segreteria la comunicazione degli atti deliberati dagli altri Organi del Comune ai sensi e nei limiti della legge vigente.

Art. 7 Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare è organismo consultivo del Presidente del Consiglio. Il suo parere è obbligatorio ma non vincolante. Essa concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio comunale, a determinare l'accorpamento della discussione di più argomenti omogenei, a stabilire la deroga sui tempi di discussione sui singoli argomenti e quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Quando necessario, il Presidente del Consiglio illustra al Consiglio le proposte ed i pareri della Conferenza; il Presidente comunica altresì le proprie decisioni assunte in diffinità, anche parziale, rispetto ai pareri espressi dalla Conferenza.
3. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, che fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Le convocazioni sono disposte, di norma, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione, da recapitarsi, a cura dei messi comunali, al domicilio dei Presidenti di Gruppo consiliare, o per e-mail,

quando espressamente richiesto.

4. La Conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Presidenti di Gruppo consiliare.
5. I Presidenti di Gruppo Consiliare hanno facoltà di delegare formalmente un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario, a cura di un funzionario all'uopo designato dal Dirigente competente.

Art. 8

Sede e risorse dei gruppi

1. Apposito regolamento determina l'uso di strutture, attrezzature e personale per il funzionamento del Consiglio e i gruppi consiliari. In sede di bilancio, il Consiglio annualmente fissa il fondo per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi consiliari, la cui gestione è demandata al suddetto regolamento.
2. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza loro indirizzata sono inviati ai Presidenti dei Gruppi consiliari o per notifica, o per consegna diretta o attraverso altri mezzi anche informatici.
3. Le spese di cui al comma primo per il funzionamento dei gruppi sono a carico del bilancio comunale.
4. Con delibera del Consiglio comunale, nei modi e con i limiti individuati dalle leggi vigenti, quando non espressamente indicato dalla legge, vengono determinate le misure degli emolumenti spettanti per l'espletamento del mandato ai Consiglieri, ai Presidenti di Commissione consiliare, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Presidente del Consiglio comunale.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti e per scopi specifici, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della elezione del Presidente del Consiglio. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare.
2. Le Commissioni sono costituite da 7 Consiglieri comunali (di seguito definiti componenti effettivi) 4 appartenenti alla maggioranza e 3 alla minoranza, indicati, con criterio proporzionale, al Presidente del Consiglio dai Presidenti dei Gruppi consiliari. Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, la composizione delle Commissioni. Ogni Consigliere, escluso il Presidente del Consiglio, fa parte di almeno una Commissione consiliare permanente. Ogni Consigliere comunale ha la facoltà di rinunciare, con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, a far parte delle Commissioni consiliari. In tal caso, in sostituzione del Consigliere rinunciatario, viene indicato un altro Consigliere comunale.⁽²⁾

Nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa tra i Gruppi consiliari in ordine alla composizione delle Commissioni, il Presidente provvede a formulare una proposta

da sottoporre al Consiglio comunale per la votazione. Alla nomina provvede il Consiglio comunale con votazione segreta in urne separate. ⁽³⁾

3. Fanno, inoltre, parte delle Commissioni consiliari i Presidenti di Gruppo consiliare non rappresentati all'interno delle Commissioni, con le stesse prerogative dei componenti di cui al comma 2, ad eccezione del diritto di voto. Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di intervento, senza diritto di voto.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, Il Presidente del Gruppo dello stesso Consigliere comunica al Presidente del Consiglio la sostituzione, nel rispetto di quanto stabilito dal 2° comma. Il Presidente del Consiglio comunica le sostituzioni intervenute nella prima seduta utile del Consiglio comunale.
5. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente effettivo ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere, di maggioranza o di minoranza a seconda dei casi, e provvede a comunicarlo per iscritto al Presidente della Commissione in tempo utile per l'adunanza.
6. In caso di dimissioni di un Consigliere componente effettivo da una delle Commissioni consiliari, nelle more dell'attuazione del comma 2, il capogruppo consiliare provvede immediatamente alla sostituzione.
7. In caso di impedimento dettato da causa di forza maggiore dovrà essere data comunicazione, anche telefonica, dal Consigliere assente al Presidente della Commissione in tempo utile per l'adunanza. La delega verrà quindi depositata presso la Segreteria della Commissione entro tre giorni.
8. Hanno diritto ad ottenere il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni i componenti delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3, o i loro delegati formalmente designati.
9. Il Consigliere che non partecipa a più di tre sedute consecutive della Commissione, senza motivata comunicazione scritta al Presidente, decade da componente della Commissione e il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

Art. 10

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. La Commissione, dopo la sua costituzione, elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, Il Presidente e il Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero esercitarne le funzioni, nelle more della sostituzione, nel caso di dimissioni del Presidente, il quale rimane componente della Commissione. In caso di parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente o in caso di vacanza del Presidente o del Vice Presidente la convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente del Consiglio. ⁽⁴⁾
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
3. Il Presidente e il Vice Presidente delle Commissioni consiliari permanenti ordinarie durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Le Commissioni devono essere convocate dal Presidente entro 10 giorni antecedenti tale scadenza, per procedere alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente di ciascuna

Commissione, con le modalità di cui ai commi precedenti. Qualora il mandato del Presidente o del Vice Presidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta di due componenti della Commissione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare e - ove possibile - la documentazione relativa. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto o via fax, o per e-mail, quando espressamente richiesto dal Consigliere, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione. In tal caso dovrà contenere la motivazione di urgenza. L'avviso di convocazione potrà essere comunicato anche tramite altre forme da stabilire d'intesa con il Presidente della Commissione. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Presidenti di Gruppo consiliari, ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione ed agli Assessori.
- 6.

Art. 11 **Funzionamento delle Commissioni**

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti di cui al comma 2 dell'art. 9.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e della loro convocazione viene data adeguata pubblicità tramite il servizio Stampa. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.
3. In caso di seduta segreta, hanno diritto di partecipare soltanto i 7 membri effettivi ed i Consiglieri Presidenti di Gruppi non rappresentati.
4. Gli Assessori nella cui competenza rientrano le materie da trattare, nonché il Sindaco, possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
5. Alle Commissioni istituite per scopi specifici possono altresì partecipare, con il solo diritto di parola, Consiglieri circoscrizionali in funzione dell'argomento da trattare.
6. Le Commissioni possono richiedere anche la presenza dei funzionari comunali o anche di esperti esterni incaricati dall'Amministrazione per informazioni e pareri sulle pratiche da trattare.
7. Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione dei rappresentanti delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, economiche, della cooperazione e dell'associazionismo.
8. Nel caso di argomenti riguardanti evidenti competenze di più Commissioni, si può procedere, qualora ritenuto opportuno, a riunioni congiunte. La seduta congiunta viene convocata e presieduta dal Presidente più anziano in età.
9. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, quando non vengono consegnati ai componenti della Commissione, sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei componenti stessi.

10. Gli atti esaminati sono approvati quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
11. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio comunale, se compatibili.

Art. 12 **Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
2. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori e iniziative di proposta e specificatamente:
 - a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione che vengono loro demandate dalla Giunta e dal Consiglio comunale, sulle richieste di referendum e sulle petizioni popolari;
 - b) chiedono al Presidente del Consiglio comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - d) su deliberazione del Consiglio comunale, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali.
3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
4. In caso di parere negativo espresso dai Consigli di Circoscrizione sulle proposte deliberative previste dallo specifico regolamento, prima della loro iscrizione all'O.d.g., i Presidenti delle Commissioni consiliari di norma convocano, per gli opportuni chiarimenti e motivazioni, i Presidenti dei Consigli stessi.
5. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni nel più breve tempo, riferendo al Consiglio. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
6. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni/ordini del giorno nell'ambito delle materie di propria competenza. Le relative proposte sono inviate al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario generale per l'istruttoria conseguente. Acquisiti i pareri previsti dalla legge, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio con le medesime procedure di cui al comma 3 dell'art. 22, in quanto applicabili.

Art. 13 **Assegnazione delle proposte alle Commissioni**

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, quelle di iniziativa dei Consigli circoscrizionali, le petizioni e le proposte di referendum possono essere trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.
2. Dell'assegnazione degli argomenti alle Commissioni viene data comunicazione ai Presidenti di gruppo consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette, di norma, tutte le proposte di deliberazione deferite all'esame delle Commissioni competenti, prima della loro iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 14
Segreteria delle Commissioni

1. A ciascuna Commissione è assegnato un ufficio di segreteria.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale incaricato.
3. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo presso il proprio ufficio. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al nono comma dell'art. 11. I verbali sono approvati con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. I verbali delle Commissioni che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15
Pareri e risoluzioni

1. Le Commissioni esprimono parere sugli atti loro sottoposti di norma nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.
2. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio può abbreviare il termine fino a quarantotto ore.
3. Decorso il termine, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.
4. Il parere della Commissione verrà comunque acquisito se pervenuto al Consiglio prima della discussione dell'atto. ⁽⁵⁾

Art. 16
Commissioni di indagine e di controllo e garanzia

1. Su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale può costituire, nel suo interno, Commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti della Amministrazione comunale e comportamenti tenuti dai componenti degli organi del Comune, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. Con identica procedura possono essere costituite Commissioni di controllo e garanzia.
2. Le deliberazioni che costituiscono le Commissioni definiscono la composizione, il fine, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
3. Le Commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, anche con eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario generale mette a disposizione della

Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico, le Commissioni possono effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori dei conti, del Difensore Civico, del Segretario generale, del Direttore generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti delle Commissioni ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. Le Commissioni possono altresì invitare per una audizione soggetti esterni all'Amministrazione comunale.
5. La redazione dei verbali delle Commissioni viene effettuata da un funzionario comunale incaricato.
6. Le Commissioni terminano i loro lavori con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva. Qualora non ci sia unanimità di giudizio, è ammessa anche la presentazione di relazione delle minoranze.
7. Nella relazione devono essere esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione o delle relazioni delle Commissioni, adotta provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli altri Organi del Comune i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quelli dovranno adottare entro un termine prestabilito. 9. Con la presentazione della relazione al Consiglio, le Commissioni concludono la propria attività e sono sciolte. Gli atti e verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 17 Esercizio del mandato elettivo

1. L'esercizio del mandato elettivo proprio dei Consiglieri comunali è regolato da disposizioni di legge.

Art. 18 Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 19
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione avviene mediante motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, preventiva e - comunque - entro 10 giorni dalla seduta. Il Presidente ne dà notizia al Consiglio.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 20
Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità, conseguente all'adozione o meno di un provvedimento deliberativo, il Consigliere assente.
3. Le delibere presentate all'approvazione dei Consiglieri debbono contenere tutti gli elementi per consentire una approfondita valutazione della proposta nonché i pareri previsti dalla legge; nel caso di pareri indeterminati o ambigui i Consiglieri assumono la responsabilità in senso meramente politico, fatte salve le integrazioni di legge in materia di responsabilità.
4. Per ciò che riguarda l'obbligo di astensione del Consigliere dal prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi propri o di congiunti od affini, si rinvia alle norme di legge e di Statuto.

Art. 21
Pubblicità della situazione patrimoniale

1. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori devono:
 - a) entro tre mesi dalla proclamazione, depositare:
 - una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di presidente di società;
 - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche, e una contestuale dichiarazione debitamente sottoscritta in cui vengono precisati i redditi derivanti dall'attività lavorativa e dall'attività politica come risultano dalla medesima dichiarazione dei redditi.
 - b) entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lett. a) intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.
 - c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a) intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Presidente diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni; nel caso di inosservanza, il Presidente ne dà notizia al Consiglio comunale e alla stampa locale.
3. Le dichiarazioni vengono riportate, a cura dell'ufficio di Presidenza, in apposito elenco contenente i dati riepilogativi delle dichiarazioni stesse. Tali dati sono depositati presso gli uffici di segreteria a disposizione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Contestualmente vengono pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio gli elenchi dei nominativi dei depositari e degli inadempienti.

Art. 22

Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario generale per l'istruttoria conseguente. Il Segretario generale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento nel termine di tre giorni. La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non acquisisca i pareri obbligatori di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.⁽¹⁴⁾ La comunicazione è inviata per conoscenza ai Presidenti di Gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. Gli uffici e servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione anche in termini di supporto tecnico-amministrativo e strumentale alla redazione delle proposte deliberative di iniziativa consiliare. Qualora tale collaborazione comporti un impatto di notevole entità sulla struttura organizzativa, la proposta stessa viene inviata al Segretario generale e al Sindaco che valuteranno la necessità di richiedere un voto preventivo del Consiglio e conseguente atto di Giunta modificativo del Piano esecutivo di gestione affidato alla struttura.
5. I pareri di regolarità tecnica e contabile devono essere espressi entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte.
6. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
7. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
8. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse

dal Presidente del Consiglio al Sindaco per la dovuta conoscenza e al Segretario generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, i responsabili di servizio, su richiesta del Presidente, esprimono i pareri prescritti. Su richiesta effettuata dal Segretario generale per acquisire i necessari elementi di valutazione, ai fini della emissione dei pareri, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 23

Diritto di presentazione di interrogazioni/interpellanze e mozioni/ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni/interpellanze e mozioni/ordini del giorno formulandole per iscritto.
2. Le interrogazioni/interpellanze e le mozioni/ordini del giorno su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 24

Primo firmatario e sua sostituzione

1. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni/interpellanze, mozioni/ordini del giorno e proposte di deliberazione presentate da altri, ma come interrogante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, durante la discussione, se questi non sia presente o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari. ⁽⁶⁾

Art. 25

Interrogazioni/Interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere:
 - se qualche fatto sia vero;
 - se dello stesso fatto sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione/interpellanza deve presentarla sempre per iscritto al Presidente del Consiglio, indicando se chiede risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione, la risposta si intende scritta.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione/interpellanza al Sindaco e all'Assessore competente per materia nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione.
4. Ad essa deve darsi risposta scritta entro 30 giorni dalla trasmissione, con invio della stessa direttamente all'interrogante e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, il quale provvederà a cadenza semestrale a comunicare al Consiglio comunale l'esito delle risposte.
5. In caso di richiesta di risposta orale, l'interrogazione/interpellanza viene iscritta

all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio per la conseguente trattazione e viene inviata a tutti i Consiglieri. Ad essa deve darsi risposta nel termine massimo di 30 giorni.

6. I termini previsti nei commi 4 e 5 possono essere rinviati, qualora il Sindaco o l'Assessore competente motivino l'impossibilità di rispondere: in tal caso nella comunicazione deve essere indicato un termine preciso di scadenza per l'invio della risposta.
7. In caso di mancata risposta scritta nei termini di cui ai commi 4 e 6, l'interrogazione/interpellanza, viene posta automaticamente all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
8. L'esame delle interrogazioni/interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Non possono essere discusse nella stessa seduta più di due interrogazioni/interpellanze presentate dal medesimo Consigliere.
9. L'interrogazione/interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. Di seguito l'Assessore competente per materia espone la risposta relativa. Il Sindaco può integrare la risposta. L'illustrazione e le risposte devono essere contenute, rispettivamente, nel tempo di tre, cinque e cinque minuti. Il tempo impiegato dal Sindaco per le integrazioni non verrà computato nell'ora riservata alle interrogazioni.
10. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante/interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento in due minuti.
11. Qualora il richiedente non si dichiari soddisfatto della risposta, può presentare una mozione che verrà posta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
12. Le interrogazioni/interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
13. Le interrogazioni/interpellanze (escluse quelle di cui all'articolo successivo) riguardanti un particolare argomento all'ordine del giorno, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
14. Trascorsa mezz'ora dalla trattazione delle interrogazioni/interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventuali rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
15. Nella rendicontazione dei lavori del Consiglio, di cui al successivo art. 54, comma primo, il Presidente dà notizia delle interrogazioni alle quali non è stata data risposta e, per quelle soddisfatte, dei tempi della risposta stessa.

Art. 26

Interrogazioni urgenti a risposta immediata

1. Il Presidente, prima della trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, per un tempo massimo di un'ora, dà corso alla discussione delle interrogazioni urgenti a risposta orale immediata, il cui oggetto è comunicato al medesimo dai Consiglieri all'inizio di seduta. Qualora non risulti il numero legale per la validità della seduta, ma risulti presenti almeno un terzo dei Consiglieri, può darsi applicazione al comma 4 del successivo art. 35.
2. I tempi assegnati sono i seguenti: un minuto per l'illustrazione, tre minuti per la risposta e due minuti per la replica dell'interrogante. ⁽⁷⁾
3. Resta salva la facoltà del Sindaco o degli Assessori competenti di chiedere il differimento della risposta alla seduta successiva, qualora non possano disporre degli elementi utili per dare immediato riscontro all'interrogazione.

Art. 27
Mozioni/ordini del giorno

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretto a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni della Giunta, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio che provvede ad iscriverla, per la discussione, all'Ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla presentazione.
4. Il Consigliere proponente può, altresì, chiedere al Presidente del Consiglio che la propria mozione venga preliminarmente inviata all'esame della competente Commissione consiliare. In tal caso il Presidente la trasmette immediatamente al Presidente della Commissione competente per la trattazione nella prima seduta utile e comunque non oltre 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, alla quale dovrà essere convocato il Consigliere proponente o il Consigliere primo dei firmatari.
5. La Commissione consiliare discute preliminarmente la mozione e può apportarvi, con l'assenso del proponente, correttivi e modifiche, prima dell'invio al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno. La Commissione, inoltre, può, con votazione, dichiarare l'urgenza della mozione: in tal caso è immediatamente trasmessa al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile; la mozione così iscritta va discussa e non può essere ulteriormente rinviata.
6. Tuttavia la discussione di una mozione è obbligatoriamente rinviata a cura del Presidente alla seduta nella quale viene svolto un dibattito sull'argomento trattato nella mozione medesima ed a condizione che la seduta sia stata già fissata dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.
7. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione e votazione delle deliberazioni di cui al presente regolamento. I tempi di discussione si intendono però ridotti della metà. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che - se accolti dal proponente - saranno discussi e votati secondo le disposizioni generali del regolamento. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto una mozione aggiuntiva.
8. L'ordine del giorno consiste in una proposta scritta, presentata da uno o più Consiglieri e o da uno o più Gruppi consiliari, tendente ad attivare interventi e iniziative da parte del Consiglio o della Giunta, anche in merito a competenze che esulano da quelle dell'Amministrazione comunale.
9. All'ordine del giorno, che viene illustrato da uno dei proponenti, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti riferite alle mozioni.
10. Qualora siano state presentate interrogazioni/interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni/ordini del giorno, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti è concesso di illustrare la loro posizione subito dopo che il proponente la mozione o l'ordine del giorno abbia illustrato la sua proposta.
11. Trascorsa un'ora dalla trattazione delle mozioni/ordini del giorno, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventuali rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

12. Il Presidente del Consiglio, in presenza di molteplici interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno iscritti all'ordine del giorno da almeno due sedute, deve convocare un Consiglio comunale prioritariamente per la trattazione e la discussione delle stesse.

Art. 28

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale la richiesta è registrata al protocollo generale dell'ente. Dal conteggio vengono esclusi i giorni relativi al periodo delle festività di fine anno (22 dicembre-2 gennaio) e quelli relativi al mese di agosto.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
4. La relazione deve contenere:
 - la descrizione dei fatti accertati e degli atti acquisiti dai quali è scaturita la richiesta,
 - l'indicazione delle norme e delle relative interpretazioni eventualmente conosciute in relazione agli elementi di fatto acquisiti,
 - la formulazione di valutazioni e giudizi da parte dei richiedenti,
 - l'esposizione delle finalità dell'esame e del dibattito da parte del Consiglio comunale.

Art.29

Diritti dei Consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti e mozioni/ordini del giorno sull'argomento.
2. I Consiglieri hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, delle deliberazioni e regolamenti comunali, nonché copia degli atti di Società, Consorzi ed Enti partecipati dal Comune. Competente a ricevere la richiesta è la Segreteria del Consiglio che la trasmette tempestivamente ai soggetti di cui sopra. Di norma trimestralmente, il Presidente relaziona al Consiglio in merito alle richieste non evase.
3. Per atti di particolare complessità, la cui copia comporta rilevanti spese, il Presidente, su segnalazione dell'ufficio competente, determina le modalità di evasione della richiesta.
4. Ai Consiglieri Stranieri Aggiunti è concessa la parola nei momenti preliminari della discussione degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, nelle stesse forme e tempi

stabiliti per i Consiglieri comunali, ma senza diritto di voto.

5. I Consiglieri Stranieri Aggiunti sono, altresì, autorizzati a partecipare con diritto di parola alle sedute di tutte le Commissioni consiliari, senza che siano nominati.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

Art. 30 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il Presidente ne ravvisi la necessità o la opportunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato, altresì, su richiesta del Sindaco, o di un quinto dei Consiglieri comunali per la trattazione di specifici argomenti.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, la convocazione viene disposta dal Consigliere Anziano.
5. Qualora il Presidente del Consiglio non convochi nel termine previsto il Consiglio su richiesta del prescritto numero dei Consiglieri o del Sindaco, provvede il Prefetto, previa diffida, o su segnalazione del Segretario generale, o del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri.

Art. 31 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo avvisi firmati dal Presidente o dal Vice Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa sarà tenuta e ad esso è allegato l'Ordine del giorno e la documentazione relativa agli argomenti da trattare. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso dell'adunanza, ovvero quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, nell'avviso devono essere indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza e, nel secondo caso, la data e l'ora di inizio di ogni riunione e la precisazione che trattasi di prosecuzione della stessa adunanza.
3. L'avviso, unitamente al materiale allegato, è consegnato al domicilio dei Consiglieri a mezzo di un messo comunale o con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica su espressa richiesta del Consigliere. In caso di Consiglieri non residenti, essi sono tenuti, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, a designare un domiciliatario residente nel Comune. In caso contrario l'avviso ed il materiale allegato verranno spediti al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. L'avviso di convocazione delle adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
5. Qualora il Consiglio debba essere convocato d'urgenza per motivi rilevanti ed

indilazionabili, l'avviso deve essere consegnato almeno quarantotto ore prima della riunione.

6. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'Ordine del giorno argomenti urgenti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti ed inviando la relativa documentazione.
7. L'avviso di convocazione del Consiglio è spedito anche agli Assessori che partecipano alle adunanze con funzioni di relazione e diritto di intervento sugli argomenti in discussione, ma senza diritto di voto. Gli Assessori prendono posto al tavolo della Giunta e sono tenuti ad osservare durante i lavori le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 32 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'Ordine del giorno, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali, nonché alle Commissioni consiliari.
4. Il Presidente rifiuta l'iscrizione all'Ordine del giorno di proposte su argomenti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge o riguardanti persone fisiche su fatti non attinenti l'attività amministrativa, ovvero contenenti espressioni sconvenienti. ⁽⁸⁾
5. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della decisione stessa.
6. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
7. Gli argomenti sono indicati nell'Ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Vanno altresì indicate le modalità di discussione.
8. Gli oggetti sono iscritti agli Ordini del giorno ordinari e aggiuntivi secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) comunicazioni del Sindaco;
 - b) proposte di deliberazione della Giunta;
 - c) proposte di deliberazione dei Consiglieri e delle Commissioni consiliari in ordine di presentazione;
 - d) interrogazioni/interpellanze scritte;
 - e) mozioni/ordini del giorno;
 - f) petizioni popolari di cui all'art. 18 dello Statuto;
 - g) richieste di dibattito a carattere non deliberativo (di cui al co. 3 dell'art. 28).
9. All'Ordine del giorno è allegato, per ogni oggetto iscritto, lo schema recante la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio, con i relativi allegati.
10. Nella relazione e nello schema di cui al precedente comma si devono inserire i pareri del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria, ove previsti.
11. Le proposte comportanti impegni di spesa devono essere corredate dell'attestazione della relativa copertura finanziaria.
12. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore generale, non è trattata alcuna interrogazione/interpellanza e mozione/ordine del giorno, anche se già iscritte all'O.d.g., non attinenti agli argomenti da trattare.

13. L'Ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
14. *(soppresso)* ⁽⁹⁾
15. Ciascun componente del Consiglio e della Giunta può, nel corso di seduta, ritirare le proprie proposte di atti purché la comunicazione venga effettuata prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 33

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'Ordine del giorno è pubblicato all'albo del Comune fino al giorno dell'adunanza. Al medesimo Ordine del giorno può essere data pubblicità sotto altra forma.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'Ordine del giorno sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'Ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali;
 - al Collegio dei Revisori dei conti;
 - al Difensore Civico;
 - al Direttore generale;
 - ai Dirigenti del Comune;
 - agli organi d'informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno richiesto tale informazione.
4. Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'Ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 34

Deposito degli atti

1. Qualora non sia possibile inviare ai Consiglieri copia di tutti gli allegati allo schema di proposta deliberativa, essi devono essere comunque depositati almeno cinque giorni prima della seduta (salvi i casi di urgenza) presso i locali della Segreteria del Consiglio.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non munita dei pareri e delle attestazioni previste da legge e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
3. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla presentazione al Consiglio dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, dello schema di bilancio pluriennale e del rendiconto di gestione, si fa espresso rinvio al Regolamento di Contabilità.
4. Le proposte relative all'approvazione del programma delle opere pubbliche e del piano regolatore generale e sue varianti, devono essere comunicate ai Consiglieri

almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà iniziare l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Art. 35 **Adunanze di prima convocazione**

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei suoi componenti.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario generale o suo delegato ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Trascorsi quarantacinque minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, qualora risulti la mancanza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente dà lettura dell'elenco dei presenti e qualora si constati l'effettiva mancanza del numero legale, ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Qualora dalle operazioni di appello risulti comunque presente un terzo dei Consiglieri, la seduta può essere validamente iniziata ed aperta esclusivamente per la trattazione delle interrogazioni urgenti di cui all'art. 26. Al termine della trattazione delle interrogazioni urgenti e comunque entro quarantacinque minuti dall'ora fissata per la convocazione, si procede nuovamente all'appello nominale e, ove sia raggiunta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, richiesta per l'esame degli atti deliberativi, si procede alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso contrario la seduta è sciolta e il Consiglio si riunirà in seduta di seconda convocazione secondo le norme del presente regolamento.
5. Dopo l'accertamento della legalità della riunione, i Consiglieri che entrano o che si assentano definitivamente dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso alla Segreteria. Il Presidente, anche su comunicazione del Segretario generale, qualora valuti che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. La ripetizione dell'appello è obbligatoria qualora richiesta esplicitamente da un Consigliere comunale. Il Consigliere comunale che chiede la verifica è computato nel numero legale a rendere valida l'adunanza. Nel caso in cui dall'appello, effettuato iniziando dal nominativo del Consigliere richiedente, risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. ⁽¹⁰⁾

Art. 36 **Adunanze di seconda convocazione**

1. L'adunanza di seconda convocazione può far seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per

mancanza del numero legale.

2. L'adunanza iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, può essere seguita da adunanza di seconda convocazione per trattare esclusivamente gli argomenti rimasti dalla prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi O.d.g. aggiuntivi e non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la maggioranza necessaria dei Consiglieri prevista da legge, statuto e regolamenti, i seguenti atti:
 - a) i regolamenti;
 - b) i programmi;
 - c) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - e) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - f) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - g) il piano regolatore generale;
 - h) la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
 - i) l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - j) la costituzione di istituzioni;
 - k) lo statuto delle Società, Consorzi ed Enti partecipati;
 - l) la partecipazione a società di capitali;
 - m) l'esame del referto per gravi irregolarità del collegio dei Revisori dei conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione ed entro un giorno dall'adunanza.

Capo III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 37 Adunanze pubbliche e segrete

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri presenti, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre l'Assessore competente, il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente, che rimangono tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 38
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il Sindaco, la Giunta e la Conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 39
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativo.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti od offende l'onorabilità di alcuno dei Consiglieri, il Presidente lo richiama, nominandolo.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta e senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione della questione in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriori discussioni, decide con votazione in forma palese.
4. Se il Consigliere cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente dispone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Sindaco e agli Assessori.

Art. 40
Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo.
2. Di norma, i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al

Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 41

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse da chi sta intervenendo o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere, video camere, cineprese e altri strumenti di video registrazione per la ripresa dei lavori e di fonoregistrazione è autorizzata dal Presidente, sentito il parere dei Presidenti dei gruppi consiliari.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tal fine almeno due agenti sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli può disporre lo sgombero dell'aula dagli estranei avvalendosi della Polizia Municipale.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 42

Ammissione di funzionari, consulenti e esterni in aula

1. Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. In caso di proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, il Consigliere proponente può chiedere l'ammissione in aula di un suo consulente o professionista per fornire illustrazioni o chiarimenti in ordine alla proposta stessa.
4. Su specifici argomenti iscritti all'O.d.g. può essere richiesta la presenza del Difensore Civico, dei Presidenti di Circoscrizione, nonché dei rappresentanti di enti, istituzioni, società partecipate ed altri organismi al quale il Comune partecipa.
5. Qualora l'argomento posto in discussione lo richieda, possono essere ammessi in aula, con diritto di intervento, rappresentanti delle associazioni di cittadini stranieri presenti sul territorio comunale e debitamente costituite.
6. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, consulenti e gli altri soggetti di cui ai commi precedenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 43

Designazione degli scrutatori - Dichiarazioni in apertura

1. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Provvede alla nomina di tre scrutatori, di cui uno di minoranza, in caso di votazione segreta o qualora necessario.
2. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco hanno facoltà di prendere la parola, per non più di dieci minuti, per dichiarazioni o comunicazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere.
3. I Consiglieri possono chiedere la parola all'inizio di seduta, per non più di cinque minuti, per dichiarazioni su argomenti e fatti della stessa natura di quelli di cui al secondo comma.
4. Nel dubbio sulla ammissibilità delle dichiarazioni in apertura di seduta da parte dei Consiglieri, il Presidente si rimette alla decisione del Consiglio comunale.
5. Le dichiarazioni o comunicazioni di cui al presente articolo non possono avere durata superiore a trenta minuti.

Art. 44

Assenza del proponente e dei firmatari al momento della discussione ⁽¹¹⁾

1. Qualora il proponente e gli altri firmatari dell'atto non siano presenti quando sono poste in discussione le interrogazioni/interpellanze o le mozioni/ordini del giorno, ovvero le proposte di deliberazione, salvo i casi di assenza giustificata e di precedente richiesta di rinvio, gli stessi si intendono ritirati. ⁽¹¹⁾

Art. 45

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, di Statuto o del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide.

Art. 46

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, conclusa la trattazione delle interrogazioni/interpellanze urgenti, procede all'esame degli argomenti iscritti agli Ordini del giorno, secondo l'ordine di precedenza di cui al comma 8 dell'art. 32. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'Ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'Ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 47

Discussione - Norme generali

1. Le discussioni sui vari argomenti e proposte di deliberazione sono di norma introdotte con specifica relazione.
2. Sulle proposte di deliberazione possono riferire i proponenti e i relatori delle Commissioni competenti da queste eventualmente designati utilizzando, di norma, non più di venti minuti.
3. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione verrà svolta dal Sindaco, dal Consigliere o dal rappresentante del Gruppo consiliare o dal relatore della Commissione che abbiano preso l'iniziativa.
4. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
5. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Presidente di Gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - salvo diversa decisione stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e indicata nell'avviso di convocazione, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
6. Nel caso in cui un consigliere Presidente di Gruppo o il consigliere incaricato dallo stesso di intervenire per il gruppo, dichiara all'inizio del suo intervento di prendere la parola a nome di più gruppi consiliari, può parlare ugualmente per due volte. La prima volta può parlare per i dieci minuti spettanti al proprio gruppo a cui saranno aggiunti ulteriori 5 minuti per il secondo gruppo, 4 minuti per il terzo, 3 minuti per il quarto e così via. La seconda volta può parlare per i cinque minuti relativi al proprio gruppo, a cui si aggiungeranno 4 minuti per il secondo, 3 minuti per il terzo e così via.
7. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

8. L'Assessore delegato per materia può intervenire per non più di dieci minuti.
9. Il relatore può replicare agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, per non più di dieci minuti. Il Sindaco replica agli interventi nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
10. Decorso il tempo assegnato a ciascun Consigliere, il Presidente può togliere la parola.
11. A nessuno è consentito interrompere chi parla tranne che al Presidente per i richiami al tempo e al tema.

Art. 48
Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che sull'argomento sono intervenuti tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta e si sono concluse le repliche, dichiara chiusa la discussione generale.
2. Dopo la chiusura della discussione generale, non possono più essere presentati emendamenti: i Consiglieri possono soltanto provvedere al ritiro di quelli già proposti o ad accorpate, previo accordo con altri proponenti, più emendamenti di contenuto simile.
3. Chiusa la discussione, possono ottenere la parola il Consigliere proponente per svolgere i propri emendamenti e le proprie mozioni e ordini del giorno aggiuntivi, il Sindaco o l'Assessore competente per materia, i Presidenti di Gruppo e i Consiglieri dissenzianti dagli orientamenti espressi dal proprio gruppo. Gli interventi sono limitati a cinque minuti. Nel caso di cui al 6° comma dell'art 47 il tempo viene forfetariamente assegnato in 10 minuti.
4. Dichiarata chiusa la discussione sugli emendamenti, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, a ciascun Presidente di Gruppo per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di tre minuti.
5. In fase di votazione, non può più essere concessa la parola se non per richiamo al regolamento.

Art. 49
**Presentazione di mozioni/ordini del giorno e di emendamenti
nel corso della discussione**

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di una mozione aggiuntiva sul medesimo argomento; ha però facoltà di sostituirla con altra mozione/ordine del giorno.
2. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o alle mozioni/ordini del giorno.
3. Gli emendamenti allo Statuto, ai regolamenti ed agli strumenti di pianificazione devono essere presentati almeno due giorni lavorativi precedenti la seduta del Consiglio in cui verrà trattato l'argomento.
4. Sulle mozioni di contenuto strettamente politico, non possono essere presentati emendamenti se non dal Consigliere firmatario della mozione.
5. Qualora fossero presentati ed approvati emendamenti da parte di altri schieramenti politici, il Consigliere firmatario della mozione/ordine del giorno può ritirarla.

Art. 50

Discussione e votazione di emendamenti e di mozioni/ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei proponenti secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputi opportuno.
2. Le mozioni/ordini del giorno sono illustrate da uno dei proponenti secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
3. Gli interventi sugli emendamenti e sulle mozioni/ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.

Art. 51

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese. ⁽¹²⁾

Art. 52

Fatto Personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare singolarmente per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri, di cui uno appartenente alla minoranza, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. Il Consiglio decide sulla richiesta con votazione a scrutinio segreto.
6. La Commissione nominata riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
7. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Capo VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE

Art. 53

La partecipazione del Segretario generale all'adunanza

1. Il Segretario generale o il suo Vice partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 54

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
5. Quando siano discussi in seduta segreta problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario generale.

Art. 55

Verbale - Deposito - Precisazioni

1. Il verbale, una volta redatto e firmato, è inviato in copia ai Presidenti di Gruppo e viene depositato agli atti presso la Segreteria a libera visione dei Consiglieri e dei cittadini. Ad esso si applicano le norme previste per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Qualora un Consigliere intenda modificare o integrare il testo delle proprie dichiarazioni, lo richiede direttamente al Segretario generale, che provvede all'esame degli atti e delle registrazioni di seduta, onde verificare i presupposti per l'accoglimento o meno della richiesta.
3. Qualora la richiesta venga accolta, il Consigliere, nella prima seduta utile, presenta per iscritto la precisazione da apportare al testo del verbale di riferimento, perché il Consiglio ne prenda conoscenza.
4. Delle precisazioni apportate si prende atto nel verbale di adunanza e si fa richiamo, mediante annotazione a margine nel verbale cui si riferisce la precisazione. L'annotazione a margine è firmata dal Segretario generale e reca l'indicazione dell'adunanza nella quale è stata proposta la precisazione.
5. Trascorsi trenta giorni dall'invio ai Presidenti di Gruppo senza che siano state sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato e non può più essere modificato.

CAPO VII LE VOTAZIONI

Art. 56 Modalità generali

1. Quando il testo della deliberazione proposto non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura.
2. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti vengono espressi i pareri previsti dalla legge e il testo degli stessi viene comunicato ai presenti, prima della votazione.
3. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
6. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ovvero, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, se non si raggiunga il numero necessario per rendere legittima la votazione.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
 - d) ove siano presentate più mozioni e ordini del giorno aggiuntivi sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo l'ordine di presentazione.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta, qualora non sia possibile acquisire subito l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria, il rinvio della votazione della proposta dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno o ad altra seduta.
9. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
10. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 57
Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o con idoneo strumento elettronico atto ad identificare l'espressione del voto in modo palese.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato; il Segretario generale ne prende nota.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Qualora due argomenti da porre in votazione siano in contrapposizione tra loro, il Presidente lo comunica all'Assemblea, precisando che l'approvazione di un argomento farà automaticamente decadere l'altro, che, pertanto, non sarà posto in votazione.
6. Nel corso della seduta, e solo durante la stessa, i Consiglieri possono rilevare eventuali errori materiali propri riguardo la votazione. In tal caso, il Consigliere ha diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà dell'espressione del voto senza che ciò modifichi il risultato della votazione già proclamato.⁽¹⁵⁾
7. I consiglieri comunali che non partecipano alla votazione si considerano presenti, ai fini del numero legale, se non si allontanano dall'area destinata al Consiglio, esclusa la parte riservata al pubblico.⁽¹³⁾

Art. 58
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario ed estrae a sorte il nome del primo Consigliere da interpellare.
3. Il Segretario generale o suo delegato effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 59
Votazioni segrete

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta si effettua con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome

di coloro in favore dei quali si intende votare.

E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati o votare con il si o il no la proposta effettuata dal Presidente, sempre che nessun Consigliere si opponga;

c) chi non intende votare dichiara di astenersi;

d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale.

5. Quando la legge, lo Statuto ed i regolamenti stabiliscono che fra nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero massimo di nominativi: le indicazioni votate dai Consiglieri che superino il numero consentito sono nulle.
6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Nella votazione a schede segrete:
 - a) le schede annullate o contestate sono vidimate dagli scrutatori e dal Segretario generale e sono conservate in archivio, le altre vengono distrutte;
 - b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 60

Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una mozione/ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni mozione/ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 61

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Il Consigliere che si astiene dal voto si computa nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; lo stesso ne dà comunicazione al Presidente o alla Segreteria del Consiglio.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei

votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata, né respinta e può essere ripresentata nella seduta successiva.
5. Il Presidente dà l'annuncio dell'esito della votazione con la formula "il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, riportando per questi ultimi i nominativi. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 62

Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti delle minoranze consiliari, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alle minoranze stesse che hanno riportato maggiori voti.
2. Ove le minoranze abbiano designato separatamente i propri rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.
3. Ove si debbano nominare rappresentanti del Consiglio per la maggioranza e/o per la minoranza, vengono predisposte urne separate.

Art. 63

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 64

Pubblicità dei lavori del Consiglio comunale

1. Con cadenza annuale il Presidente del Consiglio dispone la verifica delle presenze/assenze dei Consiglieri e degli Assessori alle adunanze del Consiglio, evidenziandone la partecipazione al voto.
2. Il Presidente provvede, successivamente alla verifica, a dare comunicazione degli esiti al Consiglio comunale ed alla stampa locale.
3. La documentazione relativa viene depositata presso l'ufficio di Segreteria a libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 66
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Copia del regolamento è anche inviata ai Consigli di Circoscrizione, al Collegio dei Revisori dei conti e al Difensore Civico.

Art. 67
Disposizione transitoria

La modifica della durata del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale, di cui al novellato comma 7 dell'art. 3, entra in vigore contestualmente e condizionatamente ad apposita modifica statutaria.

Note:

⁽¹⁾ l'ultimo periodo del comma 4 è stato aggiunto con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽²⁾ gli ultimi due periodi del comma 2, 1' capoverso, sono stati aggiunti con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽³⁾ 2' capoverso del comma 2 così modificato con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽⁴⁾ gli ultimi due periodi del comma 1 sono stati aggiunti con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽⁵⁾ comma 4 così modificato con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽⁶⁾ aggiunte le parole "proposte di deliberazione" con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽⁷⁾ comma 2 sostituito con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽⁸⁾ comma 4 integrato con le parole "ovvero contenenti espressioni sconvenienti" con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

comma 14 soppresso con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012: "14. Le interrogazioni/interpellanze e mozioni/ordini del giorno non poste in discussione entro cinque adunanze ordinarie del Consiglio, decorrenti dalla data di prima iscrizione all'Ordine del giorno generale, si intendono decadute, salvo formale richiesta del presentatore, entro la quinta seduta consiliare. L'invio delle interrogazioni/interpellanze e mozioni/ordini del giorno alle Commissioni consiliari interrompe i termini di cui sopra."

10)

⁽¹⁰⁾ comma 5 integrato con il periodo: " Il Consigliere comunale che chiede la verifica è computato nel numero legale a rendere valida l'adunanza" con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽¹¹⁾ il titolo e il comma 1 così modificato con delib. cons. n. 10 del 30.1.2012

⁽¹²⁾ il primo periodo del comma 3 così modificato con delib. cons. n. 10 del 30.1.2012

⁽¹³⁾ comma 7 sostituito con delib. cons. n. 20 del 30.1.2012

⁽¹⁴⁾ periodo così modificato con delib. cons. n. 84 del 25.9.2012

⁽¹⁵⁾ comma 6 così modificato con delib. cons. 16 del 15.1.2013